

DETAZZAZIONE DEI MICROPROGETTI DI ARREDO URBANO O DI INTERESSE LOCALE.

L'articolo 23 del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 novembre 2008, n. 280, s.o. riguardante "Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anticrisi il quadro strategico nazionale", ha stabilito che *"per la realizzazione di opere di interesse locale, gruppi di cittadini organizzati possono formulare all'ente locale territoriale competente proposte operative di pronta realizzabilità, indicando i costi e i mezzi di finanziamento, senza oneri per l'ente locale. Sulla proposta, l'ente locale può coinvolgere, se necessario, soggetti, enti e uffici interessati, fornendo prescrizioni e assistenza. Gli enti locali possono predisporre un regolamento per disciplinare le attività. Se l'ente non provvede entro 2 mesi dalla data di presentazione, la proposta è approvata e autorizzata a ogni effetto e nei confronti di ogni autorità pubblica e soggetto privato, senza necessità di emissione di alcun provvedimento. In tal caso, la realizzazione delle relative opere, a cura e sotto la responsabilità del gruppo proponente, deve iniziare entro 6 mesi ed essere completata entro 24 mesi dall'inizio dei lavori. La realizzazione degli interventi su immobili sottoposti a tutela storico-artistica o paesaggistico-ambientale è subordinata al preventivo rilascio del parere o dell'autorizzazione richiesti dalle disposizioni di legge vigenti. Le opere realizzate sono acquisite a titolo originario al patrimonio indisponibile dell'ente competente. La realizzazione delle opere non può in ogni caso dare luogo a oneri fiscali e amministrativi a carico del gruppo attuatore, fatta eccezione per l'imposta sul valore aggiunto. I contributi versati per la formulazione delle proposte e la realizzazione delle opere sono, fino alla attuazione del federalismo fiscale, ammessi in detrazione dall'imposta sul reddito dei soggetti che li hanno erogati, nella misura del 36%, nel rispetto dei limiti di ammontare e delle modalità previsti dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e relativi provvedimenti di attuazione, e per il periodo di applicazione delle agevolazioni. Successivamente, ne sarà prevista la detrazione dai tributi propri dell'ente competente. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nelle regioni a statuto ordinario a decorrere dal 60° giorno dalla data di entrata in vigore del decreto legge 185/2008, salvo che le leggi regionali vigenti siano già conformi a quanto previsto dall'articolo. Le regioni a statuto ordinario possono ampliare o ridurre l'ambito applicativo delle disposizioni di cui al periodo precedente. E' fatta in ogni caso salva la potestà legislativa esclusiva delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano"*

Tale norma potrebbe risultare utile anche per gli impianti sportivi abbandonati o non terminati per mancanza di fondi. Infatti, sia in attesa dei chiarimenti del legislatore che dovrebbe individuare le fattispecie incluse ed escluse dall'applicazione della suddetta norma, sia in attesa della emanazione dei regolamenti che gli enti locali potranno approvare è possibile fare alcune previsioni (o sogni). La prima in ordine alla possibilità di coinvolgere molti appassionati delle varie e diverse discipline sportive che vogliono essere protagonisti nel mondo dello sport svolgendo attività di raccolta ed individuazione di risorse finanziarie per portare a termine la costruzione/sistemazione/messa a norma di impianti sportivi. Tale attività potrebbe essere incentivata dalla detrazione del 36% che il legislatore concede per i soggetti che erogheranno le risorse necessarie per coprire i costi in base al piano proposto: ad esempio effettuare i lavori di manutenzione straordinaria di un impianto sportivo abbandonato. L'art. 23 del Dl 185/2008 potrebbe essere quindi una opportunità per il mondo sportivo ed imprenditoriale che insieme potranno cogliere occasioni fino ad ora mai immaginate.